



Regione Campania

*Il Commissario ad acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 11/12/2015)*

SEZIONE IV: Chiarimenti in merito ai limiti di spesa per l'esercizio 2015 ed ai relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78, alla Medicina Fisica e Riabilitativa ex art. 44 Legge 833/78, ed alla macroarea del socio sanitario

Ai fini dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli operatori privati per la macroarea riabilitazione ex art. 26, come peraltro indicato in via provvisoria nella sopra citata circolare del Sub Commissario ad acta, prot. n. 3087/C del 6/8/2015, si continua ad applicare anche per il 2015 e il 2016 la disciplina recata dal DCA n. 90/2014.

Quanto alla macroarea Sociosanitaria, oltre alle disposizioni recate dal DCA n. 155/2014, rimangono applicate per il 2015 le previsioni del DCA n. 53 del 29/5/2015 per le strutture residenziali e semiresidenziali sociosanitarie. Si fa riserva per il 2016 di completare successivamente la programmazione dei limiti prestazionali e di spesa per l'intera Macroarea del Sociosanitario.

Si ribadisce che i limiti di spesa per la Medicina Fisica e Riabilitativa ex art. 44 Legge 833/78 per il 2015 e per il 2016, sono quelli determinati con DCA n. 90/2014.

Con separato decreto si provvede; poi, a seguito del parere dei Ministeri affiancanti relativamente all'ipotesi di accordo transattivo approvato dal decreto commissariale n. 49 del 27/5/2015, parere al quale è subordinata l'efficacia del medesimo accordo, ad assumere determinazioni in merito.

Pertanto, allo stato, qualora le ASL non abbiano già provveduto, entro 20 giorni dalla notifica del presente decreto esse dovranno stipulare con gli erogatori privati i relativi contratti per l'esercizio 2015 e per l'esercizio 2016, secondo gli schemi approvati dal decreto commissariale n. 90/2014, come parzialmente integrato e modificato dal DCA n. 155 del 29/12/2014 e dal DCA n. 53 del 29/5/2015, opportunamente adattati, ed integrati, come richiesto più volte dai Ministeri affiancanti, con il seguente testo della "clausola di salvaguardia" nella versione che è stata oggetto del parere favorevole reso nel 2013 dall'Avvocatura Generale dello Stato al Ministero della Salute:

"Art. ___

(Clausola di salvaguardia)

- 1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.*
- 2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili".*